

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE
DEL RITARDO ALLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFI 5 E 6, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 16 APRILE 2014**

La Banca d'Italia e la Consob

VISTI l'art. 21 della legge n. 262/2005, l'art. 4, commi 1, 4 e 8, del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF") e l'art. 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 385/1993 ("TUB"), che regolano la collaborazione e lo scambio informativo tra le due Autorità per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;

VISTE le competenze istituzionali della Banca d'Italia;

VISTE le competenze istituzionali della Consob;

VISTO l'art. 17, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito "MAR") ai sensi del quale, al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, un emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario come definiti nel medesimo regolamento (di seguito "Emittente") può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate al ricorrere delle condizioni ivi indicate e previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente;

VISTO l'art. 17, paragrafo 6 del MAR, ai sensi del quale l'Autorità competente consulta, "se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità: a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente";

CONSIDERATO che la Consob risulta Autorità competente ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3 del MAR e dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 e che la Banca d'Italia risulta l'Autorità che la Consob consulta ai sensi dell'art. 17, paragrafo 6 del MAR;

CONSIDERATA l'esigenza di concordare le modalità dello scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate che possono compromettere la stabilità dell'Emittente e del sistema finanziario ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5 del MAR;

CONSIDERATA l'esigenza della Consob e della Banca d'Italia di disporre tempestivamente di informazioni concernenti il possibile impatto sulla stabilità finanziaria dell'Emittente e del sistema finanziario connesso all'adozione del regime di ritardo e l'esigenza di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile;

CONSIDERATA l'istanza di riservatezza connessa alla gestione del procedimento di autorizzazione e, quindi, allo scambio di informazioni tra le due Autorità;

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Consultazione della Banca d'Italia in caso di istanza di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5 del MAR

1.1. Quando un Emittente¹ presenta un'istanza di autorizzazione al ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5 del MAR, la Consob consulta la Banca d'Italia.

1.2. La Consob invia alla Banca d'Italia la richiesta di consultazione con la massima tempestività consentita dal caso concreto, ove possibile entro la medesima giornata di ricezione dell'istanza dell'Emittente. Alla richiesta sono allegati l'istanza presentata dall'Emittente, corredata da tutti gli elementi da questi forniti.

1.3. La richiesta di consultazione – corredata dai documenti e dalle informazioni di cui al precedente paragrafo 1.2 – è formulata per iscritto e inviata alla Banca d'Italia con l'ausilio degli strumenti digitali idonei a consentirne la piena tracciabilità e a garantire la riservatezza delle informazioni. Per agevolare la consultazione e renderla più celere, la richiesta può essere anticipata oralmente o con altri mezzi idonei.

2. Riscontro da parte della Banca d'Italia alla richiesta di consultazione

2.1. La Banca d'Italia dà riscontro alla richiesta di consultazione entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta medesima. Potranno essere concordate più ampie tempistiche di riscontro, avuto comunque riguardo alle esigenze di celerità sottese al procedimento.

2.2. La Banca d'Italia in riscontro alla richiesta di consultazione fornisce un parere sulla sussistenza del rischio di stabilità dell'Emittente e del sistema finanziario e sull'esistenza di un interesse pubblico al ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate. Il riscontro è corredato da tutti gli elementi informativi alla base delle considerazioni formulate.

¹ Per Emittente ai fini dell'applicazione del presente Protocollo si intende anche un <<soggetto significativo>> come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera d) del TUB.

- 2.3. Il riscontro fornito dalla Banca d'Italia – corredato dai documenti e dalle informazioni di cui al precedente paragrafo 2.2 – è formulato per iscritto e inviato alla Consob con l'ausilio degli strumenti digitali idonei a consentirne la piena tracciabilità e la riservatezza delle informazioni. Per agevolare la consultazione e renderla più celere, il riscontro – specie quando sia sfavorevole all'accoglimento dell'istanza dell'Emittente – può essere anticipato oralmente o con altri mezzi idonei.
- 2.4. La Banca d'Italia può chiedere in ogni momento alla Consob informazioni aggiuntive necessarie per il riscontro alla consultazione. Lo scambio di informazioni avviene seguendo le modalità ritenute più adeguate a garantire celerità e riservatezza.
- 2.5. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia dell'esito del procedimento per il quale ha richiesto la consultazione.

3. Rivalutazione periodica dell'istanza

- 3.1. Quando la Consob rilascia il provvedimento di autorizzazione al ritardo, rivaluta su base almeno settimanale la permanenza delle condizioni poste alla base dell'autorizzazione. Analogamente, la Banca d'Italia effettua valutazioni almeno settimanali sull'attualità delle considerazioni oggetto del primo riscontro. A seconda del caso concreto, può essere concordata una maggiore frequenza di rivalutazione. Quando sopravvengano nuove circostanze di fatto o nuovi elementi valutativi rilevanti ai fini del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia ne dà tempestiva comunicazione alla Consob.
- 3.2. Parimenti, la Consob comunica alla Banca d'Italia ogni successivo scambio informativo con l'Emittente, ogni nuova circostanza di fatto o nuovo elemento valutativo intervenuti successivamente alla trasmissione della richiesta di consultazione che siano rilevanti ai fini del procedimento.

4. Attuazione e modifiche del Protocollo

- 4.1. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca e aggiornata comunicazione delle strutture competenti per l'attuazione del Protocollo. Nella comunicazione sono indicati i recapiti e ogni altra indicazione utile ai fini dell'individuazione dei punti di contatto.
- 4.2. Il Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nelle premesse, per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

5. Pubblicità del Protocollo


- 5.1. Il presente Protocollo è pubblicato da ciascuna Autorità nel rispettivo sito internet.

6. Entrata in vigore

6.1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma.

Roma, 25/07/2022

per la BANCA D'ITALIA
Il Governatore



per la CONSOB
Il Presidente

